

STATUTO SOCIALE

dell' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CURLING CLUB PINEROLO

Art. 1 -

La "Associazione Sportiva Dilettantistica Curling Club Pinerolo", siglabile in "A.S.D. Curling Club Pinerolo " avente C.F. 94558960012 e P.iva 12361070019 ha sede in Pinerolo (TO) Italia.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 -

L'associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di genere o di razza.

Essa ha per scopo esclusivo la promozione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di quelle legate agli sport del ghiaccio, con specifico riferimento alla disciplina del Curling, il tutto come individuato al n.° d'ordine 85 (Sport su Ghiaccio), Disciplina n. 321 (Curling) dell'Allegato 1 "Elenco Discipline Sportive per Registro" alla Delibera Consiglio Nazionale del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO n. 1566 del 20 Dicembre 2016 e successive modificazioni, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) e dei suoi Organi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

Art. 3 -

Per la realizzazione del suddetto scopo, la associazione potrà:

- a) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative sportive in genere nel settore del curling e degli sport del ghiaccio.
- b) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro



realizzazione.

- c) organizzare e gestire corsi propedeutici, di formazione, di specializzazione di perfezionamento professionale nell'ambito della disciplina degli sport del ghiaccio di cui all'art. 2 del presente Statuto Sociale, anche a livello internazionale sotto l'egida delle relative autorità competenti, impartiti da docenti a titolo personale, compreso le prestazioni relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di materiali didattici rese da enti, collegi o foresterie annesse o funzionalmente collegate;
- d) promuovere e pubblicizzare le sue attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzi terzi.
- e) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- f) gestire impianti, propri e di terzi, adibiti al curling ed agli sport del ghiaccio, palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

Art. 4 –

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 -

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, da persone fisiche e dagli avanzi di gestione.

Art. 6 –

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) fondo di dotazione iniziale rappresentato dai versamenti effettuati dai soci;
- b) quote di adesione degli associati;

- c) contributi degli associati, donazioni, del Coni, della Federazione, di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
- d) sponsorizzazioni, diritti televisivi e di immagine
- e) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 7 –

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di associazione minima da versarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire.

Art. 8 –

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 9 –

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa entro le scadenze stabilite annualmente.

Art. 10 –

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono versare la quota associativa. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.



Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 –

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 16, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

I genitori o chi ne fa le veci degli associati minorenni non hanno diritto di voto.

Art. 12 –

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 13 –

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 14 –

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo avviso affisso presso la sede sociale od a mezzo lettera A.R., posta elettronica, da indirizzare ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ai recapiti risultanti dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano o posta elettronica consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni 4 (quattro) anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o di controllo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta motivata avanzata dalla metà

L. M.

più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 –

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21.

Art. 16 –

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 17 –

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 25.

Art. 18 –

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.S.N. di appartenenza, dal C.O.N.I. o di organi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta

l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 –

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque).

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice-Presidente ed un Segretario – Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio può cooptare il primo escluso delle ultime elezioni.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

Art. 20 -

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria, nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quanto altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, let. h) della Legge n. 289/2002 come sostituito dall'art. 4, comma 6-ter della Legge n. 128/2004.

Art. 26 –

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 27 –

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice Civile.

Inoltre si deve fare riferimento per quanto di competenza alle norme statutarie regolamentari della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg).

* * *

Il presente Statuto Sociale è stato approvato dalla Assemblea dei Soci in data 21/12..... 2020

La Presidente

Lucille Hochkof.

dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di questo ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 21 –

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Segretario-Tesoriere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 22

Il Segretario-tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 23

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

Art. 24

L'esercizio sociale chiude il 30 Giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impegnato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 25 –